

Un quesito su necessità del nulla-osta dell'Ente Parco anche dopo l'approvazione del Piano del Parco – Risposta a cura dell'Avv. Valentina Stefutti

Domanda: in nome della semplificazione amministrativa, in vari Enti Parco, sia nazionali che regionali, si sta introducendo una prassi, quella di considerare esenti da nulla-osta gli interventi conformi al Piano del Parco, se approvato. Quale è il vostro pensiero al riguardo?

Risposta: (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti) la risposta al quesito proposto, di sicuro interesse generale, non può che essere critica. Trattasi, invero, di una prassi che ci sembra in antitesi rispetto alle regole giuridiche di settore.

Come confermato dalla recentissima sentenza del Consiglio di Stato 26.3.13 n.1673, in riforma della sentenza del Tar Abruzzo (PE) n.302/11, ha statuito che *“la pianificazione compiuta, ai sensi dell’art. dell’art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 da un Piano per il Parco non assorbe né esaurisce ogni giudizio (di suo in principio insindacabile in sede di legittimità) sul singolo, puntuale intervento, e che questo giudizio va riservato al nulla osta dell’art. 13. Analogamente a quanto avviene in materia paesaggistica, invero, un tale piano non può mai derogare, per categorie di opere, alla necessità dell’autorizzazione (nulla osta); il piano può semmai individuare, in negativo, gli interventi che, per inconciliabilità con il contesto, si pongono in posizione di incompatibilità assoluta con i valori salvaguardati e per questi il giudizio di compatibilità viene effettuato, e in senso negativo, una volta per tutte, sì che poi non può esservi più nemmeno luogo al nulla osta. Invece, per le restanti zone, come per le restanti opere, dove la compatibilità continua a dover essere valutata in concreto, rimane necessario il giudizio rispetto alla conservazione dei valori espressi da quelle località, da compiersi con il singolo nulla osta”* (cfr. Cons. Stato, II, n. 548/98 del 20 maggio 1998; da ultimo: Cons. Stato, VI, 15 gennaio 2013, n. 220). Del resto, come ripetutamente asserito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, in forza del principio generale di legalità, i rapporti tra interessi confliggenti sono definiti in base alle leggi sostanziali e non prescindendo da quelle in nome della speditezza della decisione.

Ciò significa, evidentemente, che le esigenze di speditezza e semplificazione dell’azione amministrativa non possono invertire il rapporto sostanziale tra interessi posto dalla legge (*“la semplificazione procedimentale può sì perseguire l’obiettivo di speditezza del procedimento [...], ma [...] non surrettiziamente invertire il rapporto sostanziale tra interessi e sottrarre effettività a un principio fondamentale dell’ordinamento costituzionale”*: Cons. Stato, VI, n. 3039 del 2012), con la conseguenza che non è possibile ipotizzare alcun un bilanciamento tra l’interesse paesaggistico ed ambientale, e gli altri interessi concorrenti, pur meritevoli di tutela.

Pubblicato il 3 maggio 2013

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.